

Sentenza n. 2992/2023 pubbl. il 13/04/2023 Tribunale di Milano Sezione IX Civile

Al tema del collocamento, con le relative frequentazioni, segue quello del mantenimento di [REDACTED] e [REDACTED], in quanto, a seguito della separazione personale, la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui al combinato disposto degli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c. che impone ai genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. n. 21273/2013).

Ciò detto, devono richiamarsi tutti i dati relativi alla situazione lavorativa e reddituale delle parti come emerse nel corso del giudizio.

La ricorrente lavora sempre come colf e badante e dichiara di percepire circa 300,00/400,00 euro mensili (in parte anche con retribuzione non dichiarata fiscalmente) e ha riferito di aver reperito e svolto un lavoro a tempo pieno e determinato dal maggio 2022 al gennaio 2023.

Per tali occupazioni, secondo i CU e le buste paga depositati, ha percepito nell'anno 2019 un reddito netto di € 6.575,27, nell'anno 2020 un reddito netto di € 7.086,57 e nell'anno 2021 un reddito netto di € 7.423,29 e nell'anno 2022 un reddito netto di € 7.454,58 oltre alle somme guadagnate "in nero"; inoltre percepisce integralmente, al 100%, l'assegno unico per le due figlie pari ad € 410,00 mensili.

Si rileva che la ricorrente non ha provveduto a depositare gli estratti bancari con i saldi del conto corrente al 31 dicembre di ogni anno.

Il resistente allo stato risulta essere disoccupato, ma nulla riferisce in merito ad una eventuale indennità di disoccupazione; nell'anno 2021 ha venduto l'auto aziendale e la propria attività di gestione di una edicola [REDACTED], che di fatto aveva esercitato con l'aiuto dei genitori, e successivamente, per circa tre mesi, ha lavorato come vigilante notturno alle dipendenze altrui, percependo un reddito lordo complessivo di € 1.888,00; vive presso l'abitazione della propria madre pensionata.

Secondo la documentazione agli atti, il signor [REDACTED] ha percepito nell'anno 2017 un reddito netto di € 4.998,00, nell'anno 2018 un reddito netto di € 8.380,00, nell'anno 2019 un reddito netto di € 6.939,00, nell'anno 2020 un reddito netto di € 7.788,00 e nell'anno 2021 un reddito lordo di € 19.804,00 (ha precisato che € 17.916,00 è reddito di impresa determinato dalla vendita dell'edicola e dell'auto aziendale mentre € 1.888,00 è reddito da lavoro); nulla ha invece depositato e/o dichiarato in ordine all'eventuale proventi nell'anno 2022.

Il sig. [REDACTED] ha dichiarato di aver estinto, con il ricavato della vendita della propria impresa individuale e dell'auto aziendale, tutti i finanziamenti precedentemente contratti, azzerando così il proprio conto corrente bancario e i propri risparmi; nulla invece ha riferito in merito alla eventuale eredità del proprio padre (di cui è unico figlio) deceduto di recente.

Deve ulteriormente tenersi in considerazione il fatto che le parti non hanno alcun onere abitativo in quanto risiedono in due appartamenti di proprietà della madre del signor [REDACTED].

Alla luce di tutti i dati sopra evidenziati, osservato che parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso degli oneri finanziari, è costituito non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (cfr. Cass. n. 9915/2007), tenuto conto della rispettiva situazione delle parti, dell'attuale collocamento delle minori presso la madre, valutata la potenziale integra e piena capacità lavorativa del signor [REDACTED] e considerato che la signora [REDACTED] percepisce integralmente l'assegno unico relativo alle figlie, ritiene il Tribunale che possa essere posto un contributo paterno a titolo di mantenimento delle figlie pari a € 300,00 (€ 150 per ciascuna figlia) mensili, confermando così la somma già disposta in sede di ordinanza presidenziale. Le ulteriori spese straordinarie per il mantenimento di Gloria e Sofia, da individuare sulla base delle Linee Guida del Tribunale di Milano, saranno suddivise al 50% tra i genitori.